



PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

**PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO
“APPROCCIO INTEGRATO PER LA GESTIONE AVANZATA
DI SISTEMI IDRICI COMPLESSI”
GESTIONE AVANZATA DI SISTEMI FOGNARI
COMPLESSI**

CUP D85F21000680005

CAPITOLATO D'ONERI

**PER IL SERVIZIO DI VIDEO-ISPEZIONE
DELLE OPERE FOGNARIE
CIG 9716025D76**

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 3	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 4	MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
ART. 5	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 6	MEZZI D'OPERA, ATTREZZATURE, MATERIALI E PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 7	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE	10
ART. 8	AMBITI E TEMPI DI INTERVENTO	11
ART. 9	RICHIESTE DI INTERVENTO	12
ART. 10	OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	13
ART. 11	QUALITÀ DEL SERVIZIO – PENALI	14
ART. 12	CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E SUBAPPALTO....	15
ART. 13	SICUREZZA.....	16
ART. 14	CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI.....	17
A.	CONTABILIZZAZIONE	17
B.	TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO	17
C.	FATTURAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA.....	17
ART. 15	- INVARIABILITA' E REVISIONE PREZZI	19
ART. 16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 17	CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO	20
ART. 18	SPESE CONTRATTUALI E GARANZIA DEFINITIVA	20
ART. 19	AFFIDAMENTO SERVIZI AD ALTRA IMPRESA QUALORA QUELLA AFFIDATARIA NON INTERVENGA NEI TEMPI E MODI PRESTABILITI	21
ART. 20	RESPONSABILITÀ	21
ART. 21	RINVIO	22

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 c. 1-3 del D. Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico, per l'esecuzione del servizio di video-ispezione delle reti fognarie e relativi manufatti esistenti nel territorio di competenza di Piave Servizi, da eseguirsi su:
 - reti fognarie nere e miste e relativi condotti di allacciamento;
 - pozzetti di ispezione delle reti di cui al precedente punto;
 - tubazioni, pozzetti di ispezione e manufatti anche di pre-trattamento delle sedi operative e/o dei magazzini e/o dei depositi;
 - manufatti deviatori e sfioratori delle reti miste.
2. Gli interventi originano dalla necessità di rilevare i percorsi e le caratteristiche delle reti fognarie in ausilio ed ad integrazione del "Programma di ricerca e sviluppo – gestione avanzata di sistemi fognari complessi", definendone puntualmente i tracciati.
3. Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno eseguite quindi nei Comuni di Cappella Maggiore (TV), Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Chiarano (TV), Cimadolmo (TV), Codognè (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Cordignano (TV), Fontanelle (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Marcon (VE), Mareno di Piave (TV), Meolo (VE), Monastier di Treviso (TV), Motta di Livenza (TV), Oderzo (TV), Ormelle (TV), Orsago (TV), Ponte di Piave (TV), Portobuffolè (TV), Quarto d'Altino (VE), Roncade (TV), Salgareda (TV), San Biagio di Callalta (TV), San Fior (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Polo di Piave (TV), Santa Lucia di Piave (TV), San Vendemiano (TV), Sarmede (TV), Silea (TV), Susegana (TV), Vazzola (TV) e Vittorio Veneto (TV).
4. Con riferimento a quanto sopra si precisa inoltre che la rete fognaria del Comune di Motta di Livenza (TV) non è ancora gestita: tuttavia PIAVE SERVIZI, nel corso del presente appalto, potrebbe acquisirne la relativa gestione. L'Impresa affidataria (di seguito semplicemente "Impresa"), si obbliga, su espressa richiesta di PIAVE SERVIZI ad estendere il servizio oggetto del presente Capitolato anche alla suddetta nuova gestione e a tutte le ulteriori nuove opere realizzate e/o assunte in gestione da PIAVE SERVIZI senza richiedere la modifica dei patti e prezzi contrattuali che rimangono, pertanto, fissi ed invariabili.
5. Sono compresi nell'Accordo quadro tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.
6. Gli interventi da eseguire non fanno parte di un complesso unitario, ma saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo ecc. La programmazione degli interventi sarà di esclusiva competenza di PIAVE SERVIZI.
7. L'esecuzione dei suddetti interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponderà all'importo posto a base di gara, stimato in € **88.160,00**, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € **2.400,00**, che in quanto tali non sono soggetti a ribasso.
2. La determinazione degli importi indicati deriva dalle esperienze manutentive e rilievi in campo effettuati negli ultimi anni di gestione.
3. Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo quadro, ma sarà applicato all'elenco prezzi.
4. Poiché l'importo dell'Accordo Quadro è stato determinato sulla base di una programmazione di medio periodo per interventi che non possono essere quantificati in maniera puntuale, l'importo degli stessi deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'Impresa motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
5. Considerata la tipologia del servizio in oggetto, non è possibile prevedere in anticipo né il numero, né il tipo di interventi richiesti, pertanto, alla scadenza dei termini di cui all'art. 3 (Durata dell'Accordo Quadro), o al raggiungimento dell'importo dell'Accordo, l'importo finale del servizio potrà risultare inferiore anche oltre il quinto d'obbligo, previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/16, rispetto a quello di contratto. L'Impresa non avrà comunque diritto ad ulteriori compensi di nessun tipo oltre a quelli derivanti dall'applicazione dei prezzi di contratto, né potrà avvalersi del diritto di recesso.
6. Il compenso per i costi inerenti la sicurezza non è soggetto a ribasso.
7. I quantitativi stimati per la durata di un anno sono quelli riportati nel computo metrico, allegato al presente Capitolato d'Oneri. Si evidenzia che le quantità riportate nel computo metrico sono meramente indicative e determinate sulla scorta delle esperienze degli ultimi anni di gestione; le stesse potrebbero, pertanto, subire delle variazioni conseguenti alla normale variabilità d'esercizio delle reti e degli impianti ovvero a seguito della realizzazione e/o assunzione della gestione di nuove opere fognarie e non sono pertanto da considerare vincolanti per Piave Servizi. Piave Servizi potrà altresì richiedere quantità superiori a quelle presunte indicate nella tabella di cui sopra, a condizione che rispetti il corrispettivo massimo previsto per l'accordo quadro, o comunque rientranti entro il quinto d'obbligo.

ART. 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro avrà durata di **30 (trenta)** mesi dalla data di sottoscrizione e, in qualsiasi caso, cesserà comunque di avere efficacia se prima della scadenza del predetto termine verrà esaurito l'importo dell'Accordo stesso. Detta durata è stata determinata in considerazione del fatto che si tratta di servizio che deve essere reso nell'ambito di altro appalto che, presumibilmente, terminerà entro 30 mesi.

2. L'Impresa non potrà accampare diritti di sorta nel caso in cui l'importo complessivo dell'Accordo non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali.
3. Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli Ordini di esecuzione richiesti prima dello spirare del termine di cui al comma 1, anche qualora la materiale esecuzione di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

ART. 4 MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il contratto è stipulato interamente **"a misura"** in esito a procedura negoziata ai sensi del vigente *"Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" nei settori speciali (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016)"*, ed in particolare del suo art. 41.
2. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati negli atti di gara.
3. L'offerta economica dovrà essere espressa come ribasso unico sull'elenco prezzi di gara. Il ribasso offerto si intende formulato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. I prezzi dell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. I prezzi dell'elenco prezzi, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Operatore economico in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali. In detti prezzi, l'Impresa riconosce che si comprendono tutti gli oneri ed obblighi del contratto, tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
5. I prezzi, determinati dal ribasso offerto in sede di gara, per gli interventi a misura di cui al presente articolo, devono intendersi comprensivi anche:
 - a) del viaggio dalla sede operativa dell'Impresa al luogo di intervento e viceversa;
 - b) degli spostamenti dei mezzi tra un luogo e l'altro nel caso di più interventi consecutivi in vie diverse e/o in Comuni diversi;
 - c) del carico e dello scarico della segnaletica stradale per ogni tipologia di strada e per ogni intervento nell'arco di ogni giornata lavorativa, compresi gli spostamenti da una via all'altra di uno o più Comuni.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio prevede interventi di video-ispezione delle reti fognarie e relativi manufatti, come meglio indicato all'art. 1 del presente Capitolato.
 2. Allo scopo dovrà essere utilizzata telecamera a spinta o semovente, adeguata al diametro e alla condotta da video-ispezionare, dotata di sensore per individuare l'esatta posizione della
-

stessa.

3. Il servizio prevede:

- l'allestimento/preparazione del mezzo, delle attrezzature necessarie e reperimento del personale necessario per l'esecuzione delle video-ispezioni;
- il raggiungimento del luogo di esecuzione nella giornata e nell'ora indicata nell'Ordine di Lavoro (O.d.L.) effettuato da Piave Servizi;
- la posa della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione, per permettere le operazioni in completa sicurezza;
- l'apertura dei dispositivi di coronamento e chiusura (chiusini) dei pozzetti di ispezione di linea e/o d'utenza con idonea attrezzatura di sicurezza e delimitazione dell'area con idoneo quadrilatero. Al termine del servizio, rimessa in pristino dei dispositivi di coronamento (chiusini) delle camerette di ispezione di linea e/o dei pozzetti d'utenza. Nell'esecuzione delle operazioni di apertura e chiusura dei coperchi il personale dell'Impresa dovrà prestare particolare cura, affinché gli stessi non provochino danni o rumore a causa del non corretto ricollocamento e/o che le guarnizioni esistenti non vengano danneggiate o cadano entro le camerette di ispezione o condotte; in tal caso sarà onere dell'Impresa il loro reintegro.
- *(se richiesto dal caso specifico)* la fornitura e posa in opera in sicurezza di tappi (c.d. "palloni otturatori") di diametro consono alla condotta da tappare, per chiudere temporaneamente il tratto ove effettuare/agevolare le operazioni di pulizia. Qualora la condotta non possa essere completamente interrotta, dovranno essere utilizzati i palloni otturatori con limitatore di portata, per garantirne comunque il minimo deflusso. Se l'inserimento dei palloni nelle tubazioni dovesse essere effettuato con accesso dell'operatore dell'Impresa all'interno delle camerette di ispezione, quest'ultimo dovrà essere debitamente formato ed equipaggiato allo scopo di operare in completa sicurezza (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) secondo la specifica procedura aziendale "Interventi in spazi confinati" redatta ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
- l'inserimento e la rimozione della telecamera nella tubazione per l'ispezione, gestendo le operazioni di espurgo e l'assistenza con canal-jet di Società terza, messo a disposizione da Piave Servizi per l'esecuzione della perfetta pulizia della rete e relativi manufatti o, in casi particolari, per l'esecuzione in combinata della video-ispezione;
- l'esecuzione dell'ispezione a regola d'arte, acquisizione del filmato, delle foto e eventuale individuazione delle problematiche e delle criticità della rete che dovranno essere chiaramente riassunte in una idonea relazione tecnica;
- la predisposizione e consegna del rapporto di intervento o bolla di lavoro, del filmato registrato su supporto digitale (chiavetta USB), delle foto dei punti di maggior interesse, della relazione tecnica e di uno schema di rilievo che evidenzia i punti critici e i punti di scatto delle foto.

ART. 6 MEZZI D'OPERA, ATTREZZATURE, MATERIALI E PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le video-ispezioni, seguite dalla prevista documentazione, dovranno essere eseguite garantendo obbligatoriamente la seguente dotazione minima di strumentazione e personale:

MEZZI E ATTREZZATURE

L'Operatore economico deve assicurare la disponibilità, per tutto il periodo dell'Accordo quadro, di almeno 2 automezzi, aventi classe ambientale almeno Euro 5, allestiti con attrezzature specialistiche per l'esecuzione di video-ispezioni, tramite videocamere montate su carrelli mobili, con registrazione della video-ispezione su USB.

Dovranno essere utilizzate attrezzature tecnologicamente evolute dotate di telecamere con riprese immagini a colori, testa basculante e rotante a 360° e per l'individuazione degli allacciamenti, dei giunti, dello stato di conservazione delle condotte e di quant'altro possa essere presente all'interno delle stesse. La strumentazione dovrà essere tale da potersi adattare a tutti i tipi di condotte ed a tutte le conformazioni esistenti.

Per le video ispezioni le telecamere impiegate:

- dovranno essere di tipo a visione assiale dal diametro nominale da 80 mm a 1200 mm;
- dovranno essere equipaggiate con una sonda trasmettente e localizzatore di sonda in superficie per il costante monitoraggio della esatta posizione della telecamera durante lo svolgimento delle operazioni.

Per particolari situazioni e per diametri nominali oltre 1200 mm, l'Operatore economico dovrà essere in grado di affrontare la video ispezione con la telecamera trasportata da proprio personale all'interno della condotta, rispettando le misure di sicurezza e coordinamento.

Al termine di ogni indagine video-ispettiva dovrà essere rilasciata apposita documentazione (report) su chiavetta USB, contenente tutti i dati salienti dell'ispezione eseguita, quali:

- relazione tecnica e scheda grafica sullo stato della condotta (per ogni tratta - da pozzetto a pozzetto - anomalie riscontrate, grado di criticità per pericolo di crollo, diametri, materiali, innesti, etc, nonché individuazione di tutti i manufatti di ispezione (pozzetti di linea e/o di utenza non rinvenibili poiché ricoperti da pavimentazione stradale o in terreno vegetale, etc), corredata da planimetria di riferimento;
- copia del filmato dell'ispezione preliminare e finale su chiavetta USB.

I mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio dovranno inoltre essere dotati di:

- localizzatore a radio frequenza;
- ruota metrica o cordella metrica con lunghezza minima di 50 m, per eventuali misure di distanze qualora sia impossibile individuare la posizione delle condotte a causa dell'interferenze del localizzatore a radio frequenza con altri sottoservizi presenti nell'area di indagine;
- segnaletica stradale (il numero e la tipologia dei segnali richiesti potrà variare a seconda del tipo di strada su cui verrà eseguito il servizio e della complessità dell'intervento) in perfetto stato e funzionalità, a norma con il vigente Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione;
- palloni otturatori di varie dimensioni, da utilizzare su condotte di diametro compreso tra il DN 80 mm e 1200 mm, in perfetto stato di funzionalità, compreso il compressore e relativa alimentazione per la messa in servizio;

- tutti i dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi di cui al DPR 177/2011.

PERSONALE

La squadra operativa su ciascun mezzo d'opera dovrà sempre essere composta da un minimo di **2 operatori specializzati o qualificati**, oltre all'eventuale personale adibito alle operazioni di moviere.

In particolare gli operatori impiegati dovranno essere:

- dotati di tutti i DPI in perfette condizioni di funzionalità;
- in grado di utilizzare a pieno e con competenza i mezzi e la strumentazione in dotazione;
- in grado di allestire un cantiere mobile stradale;
- formati ed informati sulle attività da svolgere in sicurezza;
- formati, informati ed abilitati a lavorare in luoghi confinati.

E' fatto obbligo che l'Impresa utilizzi esclusivamente personale con competenza adeguata ed in possesso di tutte le autorizzazioni e requisiti previsti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30.10.2007 n. 99/CU (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di tossicodipendenza. Gli operatori dell'Impresa, mediante l'utilizzo di indumenti da lavoro fluorescenti e rifrangenti, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dovranno essere sempre visibili ed identificabili a distanza, sia di giorno che di notte.

Il numero di persone necessario all'espletamento delle operazioni di moviere, potrà variare in funzione dell'ubicazione dell'intervento e della tipologia di strada.

I movieri dovranno sempre essere dotati di palette per la regolamentazione del traffico e di ricetrasmittenti per le comunicazioni relative.

L'esecuzione del servizio dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte, con la massima diligenza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

In ogni caso dell'operato del suddetto personale risponderà a tutti gli effetti l'affidatario, rimanendo PIAVE SERVIZI estranea da ogni forma di responsabilità in merito, sia civile che penale.

L'Operatore economico dovrà designare un proprio rappresentante c.d. "*Responsabile del Servizio*", provvisto della necessaria preparazione professionale e competenza in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire.

L'Operatore economico tramite il suddetto Responsabile, dovrà assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri e la completa e costante disponibilità e reperibilità.

Tutto il personale impiegato dall'Operatore economico per l'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo quadro dovrà essere in possesso di:

- attestato della formazione prevista "**per operatori nei cantieri stradali**", a norma del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e D.M. 10/07/02, ovvero aver effettuato il corso di formazione per addetti alla segnaletica stradale ai sensi del D.I. 04/03/2013;
- attestato della formazione prevista per "**operatori in ambienti sospetti di inquinamento**"

o confinati”, a norma del D.Lgs. 09/04/08 n. 81, Titolo II “Luoghi di lavoro”, artt. 66 e 121, ovvero aver effettuato l’attività di informazione e formazione prevista dal D.P.R. 14/09/2011 n. 177. Oltre a detti attestati i requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011. dovranno essere dimostrati presentando anche a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. libro unico del lavoro con evidenziato il personale preposto e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia della carta di identità che almeno il 30% dello stesso ha esperienza minima triennale o superiore relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Saranno inoltre indicati i nominativi del personale abilitato avente qualifica di preposto.
- b. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia della carta di identità, con elencazione dei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi di cui al D.P.R. succitato e dimostrazione di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto delle dotazioni, coerentemente con le previsioni di cui agli art.66 e 121 e allegato IV punto 3 D.Lgs. 09/04/08 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Nell’elenco sarà specificata la tipologia, il modello, la matricola, la data di acquisto dei DPI, delle attrezzature e della strumentazione.
- c. altra documentazione (come ad esempio le procedure operative, le istruzioni operative, etc.) a comprova di aver ottemperato al disposto del D.P.R. 14/09/2011 n. 177.

Piave Servizi a suo insindacabile giudizio, può riservarsi di non accettare in tutto o in parte i mezzi, le attrezzature e il personale proposti da impiegare nel corso del servizio. In conseguenza di ciò i mezzi e le attrezzature non ritenuti idonei (per carenze che dovessero emergere in fase di esecuzione) non potranno essere utilizzati nel corso del servizio.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La sottoelencata documentazione tecnica, redatta secondo le specifiche contenute nella norma UNI EN 13508-2, dovrà essere consegnata a Piave Servizi, con le seguenti tempistiche:

- tutta la documentazione dovrà essere trasmessa entro 7 giorni consecutivi dalla conclusione di ogni singola giornata di video-ispezione, così come individuata nel presente capitolato;
- un’anteprima dei filmati dovrà essere consegnata, anche brevi manu, entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione di ogni singola giornata di video-ispezione al personale di Piave Servizi.

La documentazione dovrà essere fornita su supporto informatico (uno per ogni singolo Comune) nei formati di maggior uso (.doc, .xls, .dwg, .jpg, .pdf, eventuali altri formati dovranno essere segnalati in offerta) e dovrà almeno contenere:

- a. planimetria delle condotte suddivise in tronchi (ovvero tubazioni comprese fra due
-

- pozzetti) con indicati: diametro, profondità, pendenze con senso di scorrimento dei reflui, posizione e dimensione degli allacciamenti ed innesti di altre condotte e dei manufatti anche se non visibili a piano campagna, in modo tale che siano facilmente individuabili in superficie;
- relazione tecnica descrivente lo stato delle condotte, le loro caratteristiche e stato di conservazione riportando tutti gli elementi e i dati riscontrati;
 - filmati della video-ispezione in formato facilmente apribile e visionabile (.avi, .etc);
 - documentazione fotografica di inquadramento dei punti di arresto della video-ispezione; tali punti dovranno essere opportunamente segnalati con tracciante spray in loco per l'eventuale successivo intervento di riparazione;
 - un file excel/pdf di riepilogo di tutti gli interventi effettuati (per ogni Comune e contenuti in ogni singolo supporto informatico) contenente: Comune e via di esecuzione, data, individuazione di ogni singola tratta, tipologia della rete, materiale di costituzione della tratta, diametro tratta, lunghezza tratta video-ispezionata, suddiviso per ogni Comune in cui è stato effettuato l'intervento secondo il seguente schema a titolo indicativo:

COMUNE	VIA	DATA	TRATTA		TIPO FOGNATURA	MATERIALI	DIAMETRO TRATTA	ESTENSIONE TRATTA
			DA	A			mm	m
		gg/mm/aa	P xxx	Pyyy	nera/mista	PVC/Gres/CLS		

In casi di particolare urgenza, i filmati e i rapportini della video-ispezione potranno essere consegnati direttamente al personale tecnico o operativo sovrintendente la video-ispezione stessa o consegnati agli uffici preposti il giorno stesso di effettuazione dell'intervento.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE

Requisiti di partecipazione

Oltre ai requisiti di partecipazione indicati nella lettera di invito, l'Impresa dovrà:

- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data della lettera di invito (anni 2018, 2019, 2020), un **fatturato specifico medio annuo**, relativo a servizi analoghi su condotte di fognatura pubbliche, **non inferiore a € 50.000,00**, i.v.a. esclusa;
- essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività in ambienti confinati come previsti dall'art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177** (in vigore dal 23 novembre 2011) – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- essere in possesso dei **requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale del 22/01/19 "Individuazione della procedura di revisione, integrazione**

e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

- d) **avere la disponibilità minima delle seguenti risorse:**
- n. 1 amministrativo/tecnico con almeno 3 anni di esperienza alle dipendenze dell'operatore economico partecipante;
 - n. 6 operativi in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività previste dal decreto Interministeriale del 22/01/19 “*Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*” di cui:
 - ✓ almeno 3 con almeno 3 anni di esperienza alle dipendenze dell'operatore economico partecipante;
 - ✓ almeno 3 in possesso dei requisiti per lo svolgimento di “*attività in ambienti confinati come previsti dall'art. 2 del DPR 14 settembre 2011, n. 177 (in vigore dal 23 novembre 2011) – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*” con almeno 3 anni di esperienza;
- e) **essere in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001 e ISO 45001 e ISO 14001.**

Requisito di esecuzione

- a) **avere la disponibilità di almeno 2 mezzi, con le caratteristiche minime indicate nell'art. 6** del presente Capitolato;
- b) avere la **disponibilità, a titolo di proprietà, locazione, comodato, etc., di una base operativa, a non più di 30 Km dal limite territoriale di competenza di Piave Servizi**, necessaria per custodire tutti i mezzi, tutte le attrezzature e tutti i materiali necessari, per la rapida esecuzione degli interventi soprattutto urgenti, in modo da garantire che gli stessi siano iniziati nei tempi previsti. La dimostrazione di tale requisito dovrà avvenire tramite consegna, in originale o in copia conforme, dell'atto che attesti la suddetta disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato etc).

L'impossibilità per l'Impresa di dimostrare la disponibilità di mezzi, del personale e dell'area nelle forme sopra indicate e nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, comporta l'impossibilità di sottoscrivere l'Accordo quadro e, conseguentemente, la revoca dell'aggiudicazione, senza che l'Impresa stessa possa vantare alcunché nei confronti di Piave Servizi.

ART. 8 AMBITI E TEMPI DI INTERVENTO

Le prestazioni richieste dal presente Capitolato sono riconducibili esclusivamente alle tipologie di intervento programmati non essendo previsti, data la natura dei lavori, interventi urgenti e/o in reperibilità.

Gli interventi verranno di norma richiesti da parte del personale di PIAVE SERVIZI a mezzo telefono e successiva conferma via mail e sono resi fra le ore 6.00 e le ore 22.00 dei giorni feriali, compreso il sabato, ed esclusi i giorni festivi. In particolari casi PIAVE SERVIZI potrà programmare interventi anche nei giorni festivi e/o in orari notturni, previo accordo con l'Impresa.

Tali interventi devono essere avviati inderogabilmente **nel termine massimo indicato** nell'O.d.L..

Il mancato intervento rispetto ai programmi richiesti/previsti per due volte, anche non consecutive, costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 9 RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Le richieste di esecuzione del servizio avverranno per tutti gli interventi tramite ordine scritto (eventualmente anticipato telefonicamente) trasmesso a mezzo mail, che conterrà le seguenti indicazioni:
 - luogo di esecuzione del servizio;
 - disposizioni specifiche di esecuzione del servizio;
 - data ed ora di inizio del servizio;
 - termini di esecuzione del servizio;
 - planimetria della rete.
 2. Una volta ricevuto l'ordine di intervento, per tutti gli interventi, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Ente proprietario della strada l'esecuzione del servizio e richiedere, in accordo con lo stesso, il rilascio dei provvedimenti necessari per l'occupazione della sede stradale di competenza e l'installazione del relativo cantiere stradale.
 3. L'Impresa è tenuta a comunicare:
 - l'indirizzo mail e il numero di telefono da utilizzare per le richieste di intervento;
 - il nominativo e il recapito telefonico del referente tecnico al quale PIAVE SERVIZI (in persona del Responsabile del procedimento o del D.L. o altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell'Accordo quadro.
 4. In riferimento alle norme espresse nel presente Capitolato, le richieste di intervento programmato non vincolano PIAVE SERVIZI, che potrà in qualsiasi momento sospendere, variare o ordinare modifiche al programma, anche in corso di attuazione, chiedendo anche l'esecuzione di interventi isolati che si rilevassero urgenti e necessari.
 5. In riferimento alle norme espresse nel presente Capitolato, le richieste di intervento sono impegnative per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare i termini fissati ed ogni altra modalità esecutiva prescritta; l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni comunicate dal personale di PIAVE SERVIZI e in nessun caso potrà posticipare/rimandare/variare interventi o servizi richiesti.
 6. Nel caso che i tempi di intervento o esecuzione non vengano rispettati, saranno applicate le
-

penali come previste nell'apposito articolo del presente Capitolato.

ART. 10 OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa i seguenti obblighi, oneri, e responsabilità essendo ricompresi nei prezzi contrattuali:
 - a. l'indicazione della sede operativa dell'Impresa, con l'indicazione del nominativo del Responsabile tecnico del Servizio e di tutti i contatti necessari per garantire le prestazioni previste dal presente Capitolato;
 - b. tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dall'osservanza del presente Capitolato e del contratto. In particolare l'Impresa non potrà mai esimersi dall'evadere le richieste di intervento;
 - c. ogni onere per i sopralluoghi effettuati presso i siti di intervento, per consegna, assistenza, verifica e quant'altro sostenuto dal Responsabile del Servizio dell'Impresa e suoi collaboratori, escluse le attività di coordinamento per la sicurezza previste nel DUVRI;
 - d. l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sull'assunzione di manodopera e sulle percentuali di mutilati, invalidi, combattenti, partigiani e reduci da ammettere al lavoro;
 - e. tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, assistenza, assicurazione infortuni, malattie sociali e la tutela sindacale degli operatori a norma delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati;
 - f. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti di soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi vigenti;
 - g. la dotazione di energia elettrica e di carburante per il regolare espletamento del servizio di video-ispezione e di tutte le attrezzature necessarie per dare tale servizio eseguito a regola d'arte;
 - h. eventuali oneri dovuti a opere di scavo per recupero dell'attrezzatura che in vario modo sia rimasta bloccata all'interno delle condotte o dei pozzetti;
 - i. l'ottenimento, mediante richiesta agli Enti preposti, delle Ordinanze/Nulla Osta per eventuali limitazioni parziali o totali del traffico nelle zone interessate dagli interventi;
 - j. l'adozione, nell'esecuzione di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, compresi tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I), il vestiario antinfortunistico e ad alta visibilità per il personale operativo e tecnico, nonché la necessaria segnaletica di cantiere;
 - k. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'intervento, con moderni e perfezionati impianti tali da assicurare una perfetta e rapida esecuzione del servizio commissionato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento attuativo del Codice della Strada;
 - l. le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di pericolo e le altre misure di sicurezza, nonché difese, presidi, staccionate, parapetti e quant'altro possa occorrere per l'incolumità di persone, animali e cose, nel rispetto di

- quanto previsto dal regolamento attuativo del Codice della Strada;
- m. la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione del servizio;
 - n. la revisione dei mezzi secondo le norme del nuovo Codice della Strada e la conservazione degli stessi in buono stato di manutenzione sia per la parte meccanica, che per la carrozzeria;
 - o. ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose che si verificassero in cantiere durante l'esecuzione del servizio (quali ad esempio ricolli di acque fognarie alle utenze, per fenomeni di pressione nelle condotte, ecc...);
 - p. la sostituzione dei mezzi e del personale, ritenuti non idonei, ad insindacabile giudizio di PIAVE SERVIZI;
 - q. ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a servizi esistenti nel sottosuolo, comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a completo ed esclusivo carico dell'Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di PIAVE SERVIZI;
 - r. ogni responsabilità per danni diretti e indiretti a servizi esistenti nel sottosuolo, comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto, restando a completo ed esclusivo carico dell'Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di Piave Servizi.

ART. 11 QUALITÀ DEL SERVIZIO – PENALI

1. Le non conformità accertate sulla capacità, perizia e disponibilità di operatori e mezzi, daranno corso, ad insindacabile giudizio di PIAVE SERVIZI, ad un ammonimento per iscritto; dopo due richiami anche non consecutivi, PIAVE SERVIZI richiederà all'Impresa la sostituzione dei mezzi e/o degli operatori ritenuti non idonei al corretto espletamento del servizio.
 2. Nei casi in cui si verificano irregolarità e/o inadempienze nell'esecuzione del servizio, l'Impresa, oltre all'obbligo di eliminarle nel termine perentorio intimato da PIAVE SERVIZI mediante comunicazione scritta, incorrerà in una penale da € 100,00 (Euro cento/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00). L'applicazione della penale, il cui ammontare sarà stabilito in base alla gravità dell'inadempienza e ad insindacabile giudizio di PIAVE SERVIZI, avverrà solo dopo contestazione scritta e l'esame delle eventuali controdeduzioni che l'Impresa avrà facoltà di presentare entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.
 3. L'applicazione di n. 3 penali, anche non consecutive, ovvero l'applicazione di penali per un ammontare superiore al limite del 10% dell'importo a base di gara, costituisce causa di risoluzione del contratto, salvo l'eventuale maggior danno.
 4. L'ammontare della penale sarà trattenuto sull'importo della fattura immediatamente successiva alla sua applicazione o, in difetto, si farà rivalsa sulla garanzia costituita, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle eventuali spese sostenute da PIAVE SERVIZI per far eseguire da terzi il mancato o incompleto servizio al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico gestito. In quest'ultimo caso l'Impresa dovrà provvedere all'immediato reintegro della garanzia stessa.
-

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.
6. In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni e dei tempi di intervento fissati dal presente Capitolato darà luogo all'applicazione delle seguenti penali:
 - € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto all'orario di inizio lavori previsto nell'O.d.L.;
 - € 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio degli interventi programmati di video-ispezione e per ogni sospensione, non formalmente autorizzata, degli stessi;
 - € 500,00 per l'indisponibilità in cantiere della segnaletica stradale all'inizio di ogni intervento;
 - € 200,00 per la mancata presentazione, secondo gli standard richiesti, della documentazione prevista per la verifica del buon esito del servizio e della contabilizzazione degli interventi (es.: bolle giornaliere, rapporti, relazioni finali, chiavette USB, consuntivo mensile, fattura mensile, etc.).
7. Quanto sopra autorizza inoltre PIAVE SERVIZI a far eseguire le prestazioni ad un'altra Società disponibile con facoltà di addebitare all'Impresa, oltre alla penale e salvo l'eventuale maggior danno, il maggior costo sostenuto per l'esecuzione dell'intervento.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.
 2. L'Impresa può subappaltare il servizio, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, solo con la preventiva autorizzazione scritta di Piave Servizi; in caso contrario, Piave Servizi procederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 16.
 3. In caso di rilascio della suddetta autorizzazione, l'Impresa resterà comunque unica responsabile nei confronti di PIAVE SERVIZI anche dell'operato delle imprese dalla stessa incaricate.
 4. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte del subappaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 5. Diversamente, i pagamenti al subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall'Impresa appaltatrice, che sarà obbligata a trasmettere a Piave Servizi, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o al cottimista.
 6. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a sub-appalti se non espressamente autorizzati dal Committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e s.m.i.. Il tempo necessario all'ottenimento di detti certificati non può essere oggetto di
-

riserva da parte dell'Impresa, né di richiesta di eventuali proroghe dei termini per l'esecuzione degli interventi.

ART. 13 SICUREZZA

1. Il servizio oggetto del presente Accordo quadro deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene e salute sul lavoro. L'Impresa è pertanto obbligata al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da leggi specifiche inerenti l'attività oggetto d'appalto.
 2. È inoltre richiesto all'Impresa di provvedere a:
 - specifica informazione e formazione, puntuale e aggiornata, degli addetti impegnati nell'espletamento del servizio sia sulle prescrizioni/procedure in materia di salute e sicurezza, sia su quelle di carattere ambientale;
 - richiedere ai propri addetti l'attenta e pedissequa applicazione delle prescrizioni/procedure di prevenzione e protezione previste dal proprio DVR e dai documenti di coordinamento predisposti da Piave Servizi S.p.A. (DUVRI);
 - assicurare i propri addetti contro gli infortuni.
 3. Le informazioni in merito ai rischi specifici degli ambienti di lavoro in cui si svolgerà l'appalto sono fornite nello specifico DUVRI predisposto da Piave Servizi S.p.A. È fatto espresso obbligo all'Impresa affidataria di verificare tali informazioni mediante sopralluoghi che Piave Servizi S.p.A. si rende disponibile ad organizzare e registrare; quanto emerso da tali sopralluoghi potrà essere occasione di revisione del DUVRI proposto e rientra a pieno titolo nell'attività di coordinamento.
 4. Qualora nell'espletamento del servizio si dovessero rendere necessari lavori rientranti nel TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008 e svolti da soggetti terzi, sarà onere di Piave Servizi S.p.A. predisporre gli adeguati documenti di coordinamento (PSC) previsti dalla normativa vigente.
 5. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegna a presentare:
 - documentazione inerente la verifica dell'idoneità tecnico professionale (Iscrizione CCIAA, DVR, DURC, dichiarazione di non essere soggetto a provvedimento di sospensione/interdizione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/2008);
 - documentazione utile a qualificare l'Impresa per lavori in ambienti particolari (spazi confinati, cantieri stradali, etc.);
 - osservazioni e richieste in merito a quanto disposto dal DUVRI allegato al presente Capitolato (Allegato 4);
 - elenco nominale degli addetti impegnati nel servizio e relativa documentazione attestante l'idoneità tecnica e medico-sanitaria per le attività da svolgere (ASR 2011, ASR 2012, DPR 177/2011, Decreto 04/03/2013);
 - elenco delle attrezzature, macchine e dispositivi utilizzati nello svolgimento del servizio;
 - elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti agli addetti impegnati nel servizio.
-

6. Gli oneri della sicurezza, per i quali si rimanda allo specifico capitolo del DUVRI, possono essere oggetto di rivalutazione solo ed esclusivamente prima della sottoscrizione dello stesso o a seguito di una revisione. Si ricorda che la revisione del DUVRI può aver luogo in presenza di rischi interferenti non valutati e non dettata da errata imputazione degli oneri di sicurezza.
7. L'Impresa opera in piena autonomia nel realizzare il servizio oggetto d'appalto e l'eventuale presenza di dipendenti di Piave Servizi è prevista al solo scopo di indirizzo e verifica dell'attività da svolgere. Restano pertanto di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa affidataria l'organizzazione, gestione, realizzazione e chiusura degli interventi, nonché lo smaltimento dei rifiuti di risulta.

ART. 14 CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI

A. CONTABILIZZAZIONE

Le prestazioni fornite saranno contabilizzate “a misura” e liquidate secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dai prezzi contrattuali, come appresso indicato.

Le prestazioni saranno compensate sulla base del prezzo orario contrattuale applicato alle ore effettive svolte nel luogo di intervento. Il tempo per il viaggio dalla sede operativa dell'Impresa al luogo di intervento e viceversa viene considerato complessivamente pari a 1 h (0,5 h andata e 0,5 h ritorno) e contabilizzato con il prezzo orario contrattuale previsto per le video-ispezioni.

B. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

A seguito degli interventi eseguiti dovranno essere trasmessi giornalmente all'indirizzo mail fognatura@piaveservizi.eu copia dei rapportini di lavoro eseguiti qualora gli stessi, per motivi dipendenti esclusivamente dall'Impresa, non vengano consegnati direttamente al personale operativo di Piave Servizi presente in loco;

Entro il 5° giorno di ogni mese l'Impresa dovrà comunicare a Piave Servizi via mail, all'indirizzo fognatura@piaveservizi.eu un file excel di riepilogo di tutti gli interventi effettuati per conto di Piave Servizi, suddiviso per ogni Comune, in cui è stato effettuato l'intervento contenente: Comune e via di esecuzione, data, quantità, prezzi unitari, prezzo totale.

Tali allegati potranno essere modificati in futuro oltre che per forma anche relativamente ai dati da trasmettere, senza che l'Impresa possa pretendere maggiori compensi.

C. FATTURAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA

L'affidatario dovrà presentare, entro la prima decade di ogni mese, una fattura nella quale dovranno essere specificatamente indicati:

- l'ufficio a cui la fattura si riferisce e nello specifico “Ufficio Reti di Fognatura – T05”;
- il rispettivo CUP e CIG;
- ogni singolo intervento suddiviso per Comune e via di intervento con riferimento al rapporto o bolla di lavoro precedentemente consegnate a Piave Servizi;

- le modalità di contabilizzazione dell'intervento (l'unità di misura, la quantità, il prezzo unitario contrattuale e il prezzo totale). In particolare dovrà essere indicato un sub-totale relativo a ogni singolo Comune, oltre al normale importo totale della fattura.

La contabilizzazione delle prestazioni verrà effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali, costituiti dai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall'affidatario.

L'I.V.A. verrà corrisposta nelle misure di legge.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario **UF1BDH** – utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate, a partire da tale data, le fatture emesse con modalità diverse, sono da considerarsi come non emesse. Le fatture dovranno esse inviate, altresì, in formato .pdf all'indirizzo PEC piaveservizi@legalmail.it, qualora non siano già state allegate al file “xml” del flusso elettronico. Dovrà essere inviata anche una copia di cortesia della fattura all'indirizzo mail dell'ufficio Gestione Reti Fognatura.

PIAVE SERVIZI è soggetta alla disciplina dello “split payment”, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, conseguentemente, le fatture dovranno:

riportare la seguente annotazione: “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/1972” e il relativo codice CUP e CIG;

esporre l'I.V.A. in fattura senza considerarla nella relativa liquidazione di periodo, poiché l'imposta sarà versata direttamente all'Erario da PIAVE SERVIZI.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni data fattura fine mese.

In caso di ritardato pagamento l'Impresa non potrà sospendere né interrompere il servizio.

Per i pagamenti di cui sopra e in osservanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 l'Impresa, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti di appalto e subappalto, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'Impresa e gli eventuali subappaltatori dovranno, inoltre, comunicare a Piave Servizi gli estremi del conto corrente dedicato di cui al precedente capoverso, entro sette giorni dall'accensione dello stesso o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ogni pagamento è subordinato:

- all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione degli interventi, effettuata dal Responsabile del Procedimento nella fase di Esecuzione;
- all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

- all'esibizione, da parte dell'Impresa, di idonea autocertificazione in merito all'adempimento degli obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati impiegati nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs. 10-9-2003 n. 276, anche relativamente agli eventuali subappaltatori;
- all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La cessione del credito è ammessa nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 INVARIABILITA' E REVISIONE PREZZI

1. Su istanza dell'Operatore Economico, i prezzi offerti potranno essere oggetto di revisione qualora il Responsabile del Procedimento rilevi un incremento percentuale dei costi sostenuti dall'Affidatario maggiore del 10% (dieci per cento) rispetto a quelli in essere all'atto dell'offerta.
2. Al fine di determinare la variazione del prezzo, acquisita la documentazione dall'Affidatario a fondamento della richiesta (copia delle richieste di aumenti applicati dai propri fornitori, dai quali si ricavi chiaramente l'aumento subito rispetto alle condizioni in essere all'atto della presentazione dell'offerta; evidenza oggettiva dell'aumento del prezzo relativo ad una o più componenti dell'offerta, ovvero altri documenti che comprovino l'aumento dei costi), il Responsabile del Procedimento procede con le verifiche del caso.
3. Qualora l'analisi evidenzi un incremento rispetto ai costi sostenuti all'atto dell'offerta, il RUP alternativamente:
 - a) laddove l'incremento registrato sia minore o uguale al 20% (venti per cento), riconosce al fornitore l'incremento di valore corrispondente alla percentuale rilevata (da applicare sul prezzo offerto dal fornitore), detratto il 10% (alea contrattuale);
 - b) laddove l'incremento registrato sia maggiore del 20% (venti per cento), si riserva la facoltà di risolvere il contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del codice civile, ovvero riconoscere l'aumento, detratto il 10%.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile:
 - a) quando per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l'Impresa sospenda, interrompa e/o abbandoni il servizio;
 - b) in caso di inosservanza e/o infrazioni contrattuali, contestate e accertate, la cui frequenza e/o gravità non garantisca il regolare svolgimento ed il buon andamento del servizio;
 - c) quando l'affidatario si renda colpevole di frode, in caso di insolvenza, di fallimento o altre procedure concorsuali;
 - d) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa nella data stabilita, previa

- costituzione in mora;
- e) in caso di cessione, totale o parziale, del contratto, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - f) in caso di subappalto non autorizzato del contratto;
 - g) in caso di mancata iscrizione nella 'white list' o in caso di decadenza e/o revoca nella 'white list';
 - h) in caso di transazioni relative al servizio di cui al presente Capitolato effettuate senza avvalersi di conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
 - i) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e/o nella documentazione di gara.
2. Eventuali danni e/o spese (dirette e indirette) derivanti a PIAVE SERVIZI per inadempimento, o comunque colpa dell'affidatario, sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.
 3. In particolare, qualora PIAVE SERVIZI lo riconoscesse necessario, provvederà d'ufficio alla riparazione di eventuali danni causati alle reti, agli impianti e/o opere aziendali per colpa e/o incuria dell'affidatario; l'importo dei relativi lavori verrà trattenuto sull'importo della fattura immediatamente successiva alla sua applicazione o, in difetto di questo, dalla cauzione costituita.
 4. Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall'affidatario sull'entità e sul costo dei lavori eseguiti direttamente da PIAVE SERVIZI, a causa di inadempimento dell'affidatario stesso.

ART. 17 CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

1. In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione del servizio e/o sull'applicazione del presente Capitolato, PIAVE SERVIZI e l'affidatario si impegnano ad esperire ogni tentativo di composizione bonaria e, qualora questa non sia raggiunta, tali controversie saranno demandate all'Autorità Giudiziaria. Competente in via esclusiva è il Foro di Treviso.

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI E GARANZIA DEFINITIVA

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al servizio oggetto del presente Capitolato ed al relativo contratto sono ad esclusivo carico dell'affidatario.
 2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento, l'affidatario, prima della stipulazione del relativo contratto, dovrà costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.
 3. Della sua regolare costituzione dovrà essere data prova all'atto della stipulazione del contratto.
 4. PIAVE SERVIZI non concederà l'esonero dal versamento della cauzione e potrà richiedere il reintegro della stessa anche in caso di aumento dell'importo contrattuale e/o di applicazione delle penali.
-

5. Nel caso di inadempienza, recesso o risoluzione PIAVE SERVIZI avrà diritto di ritenere la cauzione come sopra prestata e l'affidatario dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato. Resta salvo per PIAVE SERVIZI l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
6. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, nonché sino alla definizione di ogni eventuale controversia e/o pendenza.

ART. 19 AFFIDAMENTO SERVIZI AD ALTRA IMPRESA QUALORA QUELLA AFFIDATARIA NON INTERVENGA NEI TEMPI E MODI PRESTABILITI

1. PIAVE SERVIZI potrà affidare, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi oggetto del presente Capitolato ad un soggetto diverso da quello affidatario, in caso di ritardo di oltre un giorno nell'inizio degli interventi programmati.
2. In tali casi nessuna eccezione, pretesa e/o riserva potrà essere sollevata a qualsivoglia titolo dall'affidatario.

ART. 20 RESPONSABILITÀ

1. L'affidatario è l'unico e diretto responsabile dell'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato.
 2. In particolare, l'affidatario sarà esclusivamente responsabile di tutti i danni di qualsivoglia natura (patrimoniali e non, diretti e/o indiretti) che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio medesimo, e per l'effetto sarà tenuta a rispondere di tutti i danni patiti da PIAVE SERVIZI e da terzi nonché ad esonerare PIAVE SERVIZI da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna, obbligandosi a tenere manlevata e indenne quest'ultima da ogni eventuale pretesa risarcitoria.
 3. Per l'intera durata del contratto, l'affidatario dovrà disporre delle seguenti coperture assicurative:
 - a) polizza RCT (Responsabile Civile verso Terzi), per l'attività svolta ed oggetto del presente Capitolato, con massimale minimo per sinistro di € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00);
 - b) polizza RC Inquinamento, per l'attività svolta ed oggetto del presente Capitolato riportante l'elenco dei mezzi e relative targhe, con un massimale minimo per sinistro di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
 4. Dette polizze devono essere stipulate con una primaria compagnia di assicurazione e copia conforme delle stesse dovrà essere consegnata a PIAVE SERVIZI prima della stipulazione del contratto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.
 5. Con la stipulazione delle suddette polizze, l'affidatario non esaurisce la propria responsabilità, rimanendo comunque obbligata a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli
-

importi obbligatoriamente assicurati.

ART. 21 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legislazione statale e regionale ed alla normativa regolamentare vigenti in materia.

Codognè, 16/03/2023

Ufficio Reti Fognatura
ing. Alessandro Costantin